



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE -Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. ssa Valentina D'Aprile - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7932/2024 r.g. pendente tra

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lamanna e Giovanni Santovito, domiciliatari, in virtù di mandato in atti;

-attrice/opponente-

nei confronti di

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Zingaropoli, domiciliataria, in virtù di mandato speciale in atti;

-convenuto/opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.1580/2024 emesso dal Tribunale di Bari il 21/6/2024 – ripetizione di indebito oggettivo - versamento soci aumento di capitale sociale.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 *ter* e 275 *bis* c.p.c. in vista dell'udienza cartolare del 22/12/2025 da intendersi integralmente richiamate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Con atto di citazione in opposizione *ex art. 645 c.p.c.* notificato il 20/7/2024, la *Parte_I* [...] ha proposto impugnativa avverso il decreto ingiuntivo n. 1580/2024 emesso dal Tribunale di Bari il 21/6/2024, con il quale, ad istanza di *Controparte_I*, le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di €625,00, oltre agli accessori e alle spese della procedura monitoria, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo, per avere il *CP_I* corrisposto alla società l'ammontare di €3.125,00 in virtù della sottoscrizione di una quota pari al 25% in relazione al deliberato aumento del capitale sociale da €10.000,00 ad €25.000,00, con previsione di ingresso anche di nuovi soci (come da verbale dell'assemblea straordinaria del 9/2/2021), in luogo della minor somma ritenuta dovuta, pari ad €2.500,00. A fondamento dell'opposizione, la società ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, in forza della pattuizione di una clausola compromissoria quale l'art. 30 dello statuto societario; in secondo luogo, ha contestato l'indebito oggettivo atteso che il versamento dell'eccedenza ingiunta trovava, di contro, fondamento causale nell'ulteriore obbligo assunto dai soci, *a latere* dell'operazione di aumento di capitale sociale, di versare in favore della società, a titolo di finanziamento infruttifero e non rimborsabile prima di cinque anni, la somma complessiva di €230.000,00, a cui la società aveva imputato il versamento dell'eccedenza ingiunta; infine, ha contestato l'applicabilità alla fattispecie degli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 riconosciuti in concreto. Ha concluso, pertanto, in via preliminare, per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto, con declaratoria di incompetenza del giudice adito e/o di improponibilità della domanda monitoria in favore della competenza arbitrale; nel merito, per il rigetto della pretesa restitutoria avanzata in sede monitoria, con vittoria di spese di lite.

I.2. – Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata in data 14/11/2024, *Controparte_I* ha contestato l'operatività della clausola compromissoria, atteso che nella fattispecie non risulterebbero coinvolti diritti disponibili dalle parti; inoltre, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione per infondatezza nel merito e la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta, con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali e anche a titolo di responsabilità processuale aggravata *ex art. 96, co. I, c.p.c.*

I.3.- Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione *ex art. 648 c.p.c.* (cfr. ordinanza del 2/10/2025), la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale

versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 22/12/2025 in cui, sulle conclusioni e le difese come rassegnate dalle parti nelle note sostitutive dell'udienza di discussione orale depositate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., all'esito della relazione del giudice istruttore, il Collegio si è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 275 *bis*, co. IV, c.p.c.

II.- L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

La controversia ha ad oggetto l'azione di ripetizione di indebito oggettivo promossa dal socio *Controparte_1* nei confronti della *Parte_1* per l'eccedenza di €625,00 versata alla società in relazione alla sottoscrizione, per quota pari al 25%, dell'aumento di capitale sociale da €10.000,00 ad €25.000,00, con previsione dell'ingresso anche di nuovi soci, deliberato in occasione dell'assemblea straordinaria del 09/02/2021, con verbale a rogito del dott. *Persona_1* Notaio in Trani, la [...] *Parte_1*

In disparte la diversa imputazione causale delle somme offerta dalla società opponente (a titolo di finanziamento infruttifero), nella fattispecie, viene in rilievo una controversia che non verte su diritti indisponibili delle parti, perché, a ben vedere, non involge profili inerenti l'acquisto o la perdita della qualità di socio, bensì aspetti di natura meramente patrimoniale connessi alla qualità di socio (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 1, 30/04/2018, n. 10399, in tema di recesso).

Di conseguenza, può considerarsi pienamente valida ed efficacia la previsione pattizia all'art. 30 dello statuto societario di una clausola compromissoria.

Al riguardo, l'invocata clausola negoziale(cfr. doc. 6 fasc. opponente) prevede che: *“Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decisi da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà su istanza della parte più diligente, il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società o, in mancanza, il Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo”*.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in punto di individuazione di un criterio discrezionale tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, come *“nell'arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un*

lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo” (cfr. Cass. Sez. 1, 02/12/2015, n. 24558, Rv. 637984 - 01).

Nella specie, non v'è dubbio che le parti abbiano inteso convenire per la previsione di un arbitrato di natura irrituale, alla stregua dell'inequivocabile tenore dell'inciso “*il collegio arbitrale deciderà a maggioranza (...) in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale*”, pure prescindendosi dall'osservanza delle formalità procedurali di legge.

Orbene, a fronte della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il Collegio ritiene, in linea con l'opzione interpretativa osservata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5265), che la domanda proposta davanti al giudice ordinario sia dichiarata improponibile, non potendosi configurare, di converso, una questione di competenza.

Sulla scorta di tale decisivo rilievo, l'opposizione merita accoglimento e il decreto ingiuntivo va revocato. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito, in tema di competenza arbitrale, che “*la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale*” (così Cass. Sez. 6, 24/09/2021, n. 25939, Rv. 662293 - 01).

III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt. 4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle *“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”* (nella specie avvenuta il 23/10/2022).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria ingiunta, in particolare, allo scaglione compreso tra €0,01 e €1.100,00:

Scaglione: da €5.200,00 ad €26.000,00			
	Parte_2		
	[...]		
[...]	68,00	//	68,00
Introduttiva	68,00	//	68,00
Istruttoria	68,00	//	68,00
Decisoria	142,00	//	142,00
TOTALE			346,00

Alla stregua della fondatezza dell'opposizione, non merita positiva deliberazione l'ulteriore domanda di condanna al risarcimento dei danni a titolo di lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. I, c.p.c. avanzata dal creditore opposto.

P.q.m.

il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 20/7/2024 da [...]

Parte_I nei confronti di Controparte_I, così provvede:

- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.1580/2024 emesso dal Tribunale di Bari in data 21/6/2024;
- DICHIARA improponibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata in sede monitoria;
- RIGETTA ogni ulteriore domanda;
- CONDANNA Controparte_I alla rifusione in favore della Parte_I delle spese del presente giudizio, liquidandole nel complessivo importo di €346,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/12/2025.

Si comunichi.

Il Giudice rel. - *Valentina D'Aprile*

Il Presidente - *Giuseppe Rana*